



DIPARTIMENTO RISORSE UMANE E ORGANIZZAZIONE  
SERVIZIO RISORSE UMANE (818)  
DIVISIONE ORARIO DI LAVORO E SISTEMI INFORMATIVI (025)

Rifer. a nota n. del A TUTTI I DIPENDENTI

Classificazione XIII 3 5

Oggetto Emergenza COVID-19 - misure a favore del personale.

Si comunicano di seguito le modalità di recepimento di novità normative in materia di congedi e permessi contenute:

- nel decreto "Rilancio" del 19 maggio 2020 n. 34, che ha modificato e integrato disposizioni già previste dal Decreto "Cura Italia"<sup>1</sup> relative alla fruizione dei congedi parentali aggiuntivi e dei permessi ex lege 104;
- nella legge di conversione n. 27/2020 delle disposizioni del D.L. 18/2020 "Cura Italia" che ha previsto le misure a sostegno dei volontari impegnati nelle attività di protezione civile nel periodo di emergenza Covid-19<sup>2</sup>.

Inoltre, di seguito alla comunicazione del Direttore Generale del 25 maggio scorso, si forniscono indicazioni su alcuni aspetti gestionali nell'attuale fase di transizione.

### Novità del D.L. 34/2020 "Rilancio"

#### Congedo parentale aggiuntivo

- per i genitori con figli di età non superiore a 12 anni:  
il congedo parentale aggiuntivo è stato ampliato fino a un massimo di **30 giorni**, fruibili a partire dal 5 marzo **fino al 31 luglio**. Tale periodo è retribuito al 50%.  
Il limite di età non vale in caso di figli con disabilità grave accertata (L.104/92) iscritti a scuole di ogni ordine e grado o ospitati in centri diurni a carattere assistenziale;
- per i genitori con figli minori di 16 anni:  
il congedo parentale aggiuntivo non retribuito è stato esteso a tutti i dipendenti con figli di età inferiore a 16 anni, per l'intero periodo di sospensione dei servizi scolastici e dell'infanzia, a partire dal 5 marzo<sup>3</sup>.

<sup>1</sup> Decreto legge del 17 marzo 2020 n. 18, convertito con modificazioni in legge 24 aprile 2020, n. 27, sulla cui applicazione in Banca vedi la nota n. 414464 del 24.3.2020.

<sup>2</sup> Art. 35-bis - Disposizioni in materia di volontari della protezione civile.

<sup>3</sup> La fruizione di tale beneficio viene meno allorché gli anni scolastici dei diversi ordini e gradi di istruzione (scuola dell'infanzia, scuola primaria, scuola secondaria inferiore e superiore) giungono al termine, sulla base dei calendari in vigore nei diversi ambiti territoriali.



Anche i genitori che hanno esaurito i 30 giorni al 50% di retribuzione, potranno fare ricorso a questa tipologia di congedo parentale aggiuntivo.

Il congedo parentale aggiuntivo spetta anche ai genitori affidatari e segue le stesse regole di calcolo del congedo parentale; può essere continuativo o frazionato; deve essere fruito con modalità alternata tra i genitori, per giornate intere e non come permesso orario. Non spetta se nel nucleo familiare l'altro genitore sia disoccupato, non lavoratore o beneficiario di altri strumenti di sostegno al reddito (tipo Cassa integrazione e simili) o comunque fruiscia di analoghi congedi.

#### Permessi aggiuntivi ex lege 104

Sono stati riconosciuti ulteriori 12 giorni di permessi ex lege 104/92 da fruire complessivamente per i mesi di maggio e giugno<sup>4</sup>. Tali permessi spettano sia ai dipendenti con disabilità sia a chi presta assistenza a familiari disabili; sono previsti in aggiunta ai giorni mensili spettanti e relativi a ciascun beneficio; possono essere fruiti anche con modalità frazionata.

#### **Novità della legge n. 27/2020**

##### Volontari in attività di protezione civile

Per fare fronte alle esigenze straordinarie ed urgenti connesse alla situazione di emergenza di rilievo nazionale, i periodi continuativi di utilizzo di volontari in attività di protezione civile sono elevati fino a 180 giorni (in luogo degli attuali 60), fermo restando il limite massimo di 180 giorni nell'anno<sup>5</sup>.

#### **Aspetti gestionali nell'attuale fase di transizione**

##### Misure Covid

Nella fase più acuta dell'emergenza sono state introdotte misure straordinarie e temporanee per agevolare il personale nell'attività lavorativa sia in presenza sia da casa (cfr. note del 27 febbraio, del 4 e del 30 marzo 2020).

Queste misure sono prorogate fino al 30 giugno ad eccezione delle seguenti che continuano fino a diversa comunicazione: esonero dal rientro settimanale dei telelavoratori; utilizzo della banca del tempo senza il preventivo esaurimento del congedo ordinario e della banca delle ore; aumento fino a un'ora della

<sup>4</sup> I permessi aggiuntivi riconosciuti per i mesi di marzo e aprile dall'art. 24 del D.L. 18/2020, non fruiti, non possono essere utilizzati nei mesi di maggio e giugno.

<sup>5</sup> Art. 39, comma 2, del d.lgs. 1/2018 - Codice della protezione civile.



flessibilità oraria in ingresso; indennità chilometrica e relativi rimborsi per l'uso del mezzo proprio.

Esonero

Dal 30 giugno eventuali proroghe del regime dell'esonero potranno essere valutate solo in casi eccezionali; queste situazioni andranno segnalate al Servizio RIU.

Congedi

La progressiva eliminazione dei vincoli agli spostamenti delle persone rende ora possibile la programmazione delle ferie. Pertanto entro il 22 giugno andranno finalizzati i piani ferie in modo da consentirne la fruizione nei mesi estivi normalmente destinati a questo scopo.

Telelavoro

Dall'8 giugno il personale in telelavoro potrà autonomamente distribuire l'orario di lavoro settimanale tra le ore 6.00 e le ore 22.00 nelle giornate dal lunedì al venerdì. Nell'articolare la prestazione, il telelavoratore assicurerà che tra il termine serale dell'attività e l'inizio del lavoro nella giornata successiva intercorra un intervallo temporale di almeno 11 ore, al fine di godere di un adeguato periodo di riposo, in linea con il vigente quadro normativo.

Si inviano cordiali saluti.

PER DELEGA DEL DIRETTORE GENERALE

firma 1